

**PROTOCOLLO SULLE SPESE PER IL MANTENIMENTO DEI FIGLI
IN CASO DI SEPARAZIONE O DIVORZIO**

Premessa

Il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone convengono sull'opportunità di definire concordemente criteri generali in ordine alle spese di mantenimento dei figli non economicamente autosufficienti in caso di separazione o di divorzio. Ciò al fine di evitare, per quanto possibile, controversie tra i coniugi sia in ordine alla qualificazione delle singole spese come ordinarie (in quanto tali coperte dall'assegno mensile di mantenimento) ovvero straordinarie, sia in ordine alle modalità di prestazione del consenso.

Articolo 1

Principi generali

I difensori delle parti si impegnano a riservare ampia trattazione, all'interno degli eventuali accordi di separazione o di divorzio, alla disciplina delle spese straordinarie, con precisa e puntuale elencazione delle spese che esulano dalla contribuzione ordinaria al mantenimento della prole.


Negli atti introduttivi relativi alle procedure di separazione e divorzio i difensori esporranno dettagliatamente le categorie di spese straordinarie correntemente sostenute per i figli durante il pregresso periodo di vita familiare.

Ferma restando l'autonomia di giudizio del singolo magistrato, le indicazioni espresse negli articoli che seguono costituiscono i criteri generali ai quali il Tribunale di Frosinone si ispirerà in sede di regolazione delle spese per il mantenimento dei figli in caso di separazione o divorzio.

Articolo 2

Il mantenimento ordinario dei figli minori o non economicamente autosufficienti

Il mantenimento ordinario dei figli viene fatto gravare sulle parti con modalità diretta o con la previsione della corresponsione di un assegno mensile a carico di uno o dell'altro dei genitori.



Il Giudice stabilirà il modo e il tempo del pagamento dell'assegno di mantenimento in modo da consentirne l'immediata eseguibilità.

La determinazione dell'assegno di mantenimento tiene conto dell'eventuale concorso del coniuge onerato con la modalità del mantenimento diretto e viene stabilita considerando le spese che già erano le correnti della famiglia coesa, ciò al fine di consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre, riducendo le occasioni di richiesta al coobbligato e di possibile conflitto.

Articolo 3

Le spese comprese nell'assegno di mantenimento

Debbono intendersi come comprese nell'assegno mensile di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche di istituti di istruzione pubblici (eccetto quelle universitarie), medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio).

Articolo 4

Le spese straordinarie

Il principio e criterio seguito per la stesura del seguente protocollo è rappresentato dalla considerazione che alcune voci di spesa sono classificate come straordinarie non solo perché oggettivamente imprevedibili nell'*an*, ma anche perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum, ove attengono ad esigenze episodiche o saltuarie.

In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto sono la conseguenza di scelte già concordate dai coniugi (es: libri di testo, acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti e importanti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

La componente del mantenimento costituita dalle spese straordinarie verrà fissata dal Giudice in percentuale per ciascuno dei genitori tenendo conto delle possibilità effettive delle parti per come emergenti processualmente.



Articolo 5

Le spese straordinarie subordinate al preventivo consenso dei entrambi i coniugi

Costituiscono spese straordinarie subordinate al preventivo consenso di entrambi i genitori le seguenti:

1. Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, trasporto da e verso le sedi di studio diverse da quella in cui risiedono i genitori, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi di studio, soggiorni all'estero per motivi di studio; corsi di specializzazione e master;
2. Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
4. Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
5. Spese relative all'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli.

Articolo 6

Modalità di espressione del consenso

Nel caso in cui sia necessario il previo accordo, il genitore farà pervenire all'altro per iscritto (anche mediante posta elettronica o sms) la relativa richiesta.


L'altro genitore dovrà esprimere per iscritto il proprio dissenso, motivandolo, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta.

Il silenzio sarà considerato come consenso alla richiesta, con conseguente obbligo di rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate.

Articolo 7

Le spese straordinarie obbligatorie

Costituiscono spese straordinarie per le quali non è richiesto il previo consenso di entrambi i genitori le seguenti:



- libri scolastici;
- spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
- prescuola e doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
- spese accessorie all'utilizzo di moto ed autoveicoli utilizzati dai figli in caso di assenso all'acquisto ovvero se già utilizzato prima della separazione;
- spese di *baby sitter* in caso di malattia dei figli o del genitore collocatario in mancanza di comprovata disponibilità dell'altro genitore;
- spese affrontate per risarcire i danni provocati a terzi dal minore.

Articolo 8

Obbligo di documentazione e rimborso delle spese straordinarie

Tutte le spese straordinarie, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere documentate.

Il rimborso pro-quota a favore del genitore che le ha anticipate deve essere chiesto entro 30 giorni dalla loro effettuazione e deve essere eseguito nei 30 giorni successivi alla richiesta, se adeguatamente documentata.

Articolo 9

Assegno per il nucleo familiare

L'assegno per il nucleo familiare sarà attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento e salvo diverso accordo, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogato dal datore di lavoro dell'altro genitore.

Articolo 10

Rimborsi e sussidi

Eventuali rimborsi e sussidi disposti dallo Stato o altro ente pubblico o privato per spese scolastiche o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio dei genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese straordinarie.

Articolo 11

Deducibilità fiscale




La deduzione fiscale per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, da ciascun genitore nella misura del 50%.

La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata dai genitori nella medesima quota di riparto delle spese stesse.

Frosinone, 15 dicembre 2017.

Il Presidente del Tribunale

Dott. Paolo Sordi



Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati

Avv. Vincenzo Galassi

